

COMUNE DI SOLAROLO

PROVINCIA DI RAVENNA



PEEP 1980

**LEGGE 18/4/1962 N.167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
AGGIORNATO ALLA VARIANTE PEEP 1997**

Approvato con Del. C.C.
Visto CO.RE.CO. Bologna

N° del
Prot. del

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE PEEP

Aggiornamento alle Leggi 241/90, 179/92, 537/93, 662/96, 136/99 e alle Del.G.R n.2210/94,
n.1663/96 e n.2329/97

SOMMARIO

Art.1. Oggetto del Regolamento	3
Art.2. Commissione Consultiva	3
a. Composizione	3
b. Funzionamento.....	3
c. Compiti	4
d. Competenze	4
Art.3. Bando di assegnazione	4
Art.4. Condizioni per la cessione delle aree.....	5
a. Presentazione delle domande	5
b. Requisiti oggettivi degli interventi (Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi).....	6
c. Soggetti aventi titolo all'acquisizione delle aree (Soggetti attuatori).....	6
1. Aree da concedere in diritto di superficie	6
2. Aree da cedere in proprietà.....	7
d. Requisiti necessari per l'assegnazione delle aree.....	7
1. Aree da concedere in diritto di superficie	7
2. Aree da cedere in proprietà.....	7
e. Limiti alla locazione e cessione delle aree e degli alloggi.....	8
1. Aree da concedere in diritto di superficie	8
2. Aree da cedere in proprietà.....	8
f. Requisiti dei singoli per l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare	9
1. Autofinanziamento.....	9
2. Agevolata e sovvenzionata.....	9
Art.5. Criteri di priorità per l'assegnazione delle aree	10
a. Concessione in diritto di superficie	10
b. Aree da cedere in proprietà.....	10
Art.6. Condizioni prioritarie per l'assegnazione delle aree.....	11
a. Concessione in diritto di superficie.....	11
1. priorità nell'ambito delle categorie 8 e 9	11
2. priorità nell'ambito delle categorie 10	12
b. Cessione in proprietà	12
1. priorità nell'ambito delle categorie 3 e 4	12
2. priorità nell'ambito delle categorie 5	13
c. Condizioni di esclusione dalla graduatoria	13
Art.7. Condizioni contrattuali	13
a. Prezzo di cessione delle aree.....	13
b. Modalità di pagamento	14
c. Criteri per la determinazione del prezzo iniziale di cessione degli alloggi su aree concesse in diritto di superficie.....	14
d. Criteri per la revisione del prezzo di cessione degli alloggi su aree concesse in diritto di superficie.....	15
e. Criteri per la determinazione del prezzo iniziale di cessione degli alloggi su aree cedute in proprietà	16
f. Criteri per la revisione del prezzo di cessione degli alloggi su aree cedute in proprietà	16
g. Criteri per la determinazione e revisione periodica dei canoni di locazione.....	17
h. Rinnovo della concessione del diritto di superficie. Criteri per la determinazione del prezzo di cessione delle aree (post 99 anni).....	17
Art.8. Convenzione	18
a. Concessione in diritto di superficie.....	18
b. Cessione in proprietà	19
c. Sanzioni	20
d. Nullità degli atti	20
e. Garanzie sostitutive del comune.....	20
Art.9. Dichiarazione di abitabilità.....	21
Art.10. Modalità e tempi di assegnazione.....	21

Art.1.Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'Assegnazione delle aree acquisite dal Comune per la realizzazione e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica all'interno del Piano P.E.E.P.

Le suddette aree, previa urbanizzazione, sono cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie allo Stato, a Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, Cooperative edilizie, a Imprese di costruzione e loro Consorzi, e a Privati che si impegnano alla costruzione di edifici od alloggi a carattere economico o popolare.

Art.2.Commissione Consultiva

I soggetti interessati alla realizzazione di programmi costruttivi devono formulare una istanza al Sindaco in occasione della pubblicazione dei bandi di assegnazione.

La cessione in proprietà o concessione del diritto di superficie è deliberata dal Consiglio Comunale e viene stabilita sulla base della graduatoria di assegnazione.,

L'esame delle domande e la formazione della relativa graduatoria per l'assegnazione delle aree previste dal bando vengono effettuate da un'apposita Commissione Consiliare Consultiva per l'assegnazione delle aree P.E.E.P., nominata con Decreto del Sindaco.

a. Composizione

La Commissione Consiliare Consultiva è così composta:

- Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
- n. 2 Esperti designati rispettivamente dal Capogruppo di maggioranza e dal Capogruppo di minoranza;
- Il capo settore tecnico, o suo delegato;
- Impiegato del Comune, in qualità di segretario (senza diritto di voto).

La Commissione resta in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale che la ha eletta.

b. Funzionamento

La Commissione Consultiva si riunisce su richiesta del Presidente comprendente l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare.

La convocazione viene inviata almeno 8 giorni prima della data fissata.

La seduta della Commissione è valida qualora siano presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; è obbligatoria la presenza del Presidente e del Segretario.

Nel corso di ogni riunione viene redatto un verbale sul quale il Segretario dovrà indicare il nominativo dei Commissari presenti, i punti dell'ordine del giorno, l'esito delle votazioni indette, la motivazione delle priorità assegnate e gli impegni integrativi che gli assegnatari hanno assunto con la domanda e che la convenzione deve riportare.

Il verbale costituisce la proposta fatta dalla Commissione stessa alla Amministrazione Comunale.

Il verbale viene debitamente firmato da tutti i commissari presenti alla seduta.

c. Compiti

La Commissione Consultiva, previo esame delle domande, stabilisce la graduatoria sulla base del presente regolamento e delle indicazioni del bando relativo all'assegnazione delle aree, verifica la validità e l'ammissibilità delle domande pervenute, ed indica i corrispondenti lotti di terreno da assegnare.

La Commissione Consultiva ha facoltà di avvalersi della consulenza di tecnici e/o funzionari dipendenti dell'Amministrazione Comunale; può acquisire ulteriori elementi di conoscenza richiedendo integrazioni documentali ai soggetti che hanno prodotto le domande, i quali sono tenuti a produrre ogni ulteriore documentazione richiesta; può inoltre convocare, in un'unica seduta, i soggetti titolari delle domande per richiedere precisazioni e/o informazioni.

d. Competenze

Esprime il proprio parere sulle istanze e formula la proposta di assegnazione delle aree P.E.E.P. previo esame della documentazione ad esse allegata, al fine della verifica dei requisiti richiesti.

Può provocare accertamenti qualora ritenga che i documenti allegati alla domanda non siano sufficientemente esplicativi dei requisiti per poter procedere alla proposta di assegnazione delle aree P.E.E.P.

Esprime parere in merito :

- a) all'utilizzazione delle aree delle singole zone P.E.E.P.;
- b) ai casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalle convenzioni, dal regolamento e dalle leggi comporti la risoluzione degli atti di cessione in diritto di superficie o in proprietà;

Deve esprimere parere su quanto venga richiesto dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art.3.Bando di assegnazione

L'Amministrazione Comunale al fine di pervenire alla cessione in proprietà o alla concessione del diritto di superficie delle aree facenti parte del piano di

attuazione del P.E.E.P. pubblica il Bando per l'assegnazione delle aree ai soggetti aventi i requisiti richiesti.

Il bando per l'assegnazione deve contenere:

- A)Indicazione delle aree messe a disposizione
- B)Corrispettivo delle aree e modalità di pagamento
- C)Requisiti richiesti per la presentazione della domanda e formulazione della graduatoria;
- D)Termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Il Bando per l'assegnazione viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 30 gg. consecutivi e dell'affissione viene data comunicazione al pubblico nei modi previsti.

Art.4.Condizioni per la cessione delle aree

Le condizioni per l'assegnazione delle aree sono quelle stabilite dall'art.35 della legge 865/71 e successive modificazioni come integrate dal presente regolamento e di seguito riportate:

a. Presentazione delle domande

I soggetti interessati all'assegnazione dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune domanda in bollo indirizzata al Sindaco del Comune di Solarolo entro i termini stabiliti dal bando (le domande inviate per posta dovranno pervenire all'Ufficio protocollo entro tale data), corredata dalla seguente documentazione:

- I. per le Cooperative edilizie e loro consorzi:
 - a. Nominativo del Presidente (che deve inoltrare la domanda), copia dello statuto e modalità di assegnazione nel caso che non siano previste nello statuto;
 - b. Composizione della Cooperativa: indicazione dell'anno di costituzione e del numero di soci;
 - c. Certificato in data non anteriore a due mesi da quella prevista bando, di iscrizione all'Albo nazionale Cooperative edilizie o suo equipollente.
- II. per le Cooperative di produzione lavoro ed imprese costruttrici e loro consorzi:
 - a. Indicazione del soggetto richiedente;
 - b. Certificato in data non anteriore a due mesi da quella prevista bando, dal quale risulti che l'impresa è iscritta all'Albo nazionale costruttori, Cat. 2, e al Registro delle ditte esercenti l'attività edilizia della Provincia presso la Camera di Commercio della provincia di Ravenna o suo equipollente;
 - c. Certificato della Cancelleria del Tribunale, in data non anteriore a due mesi da quella prevista dal bando, dal quale risulti che l'impresa non si trova in liquidazione né in fallimento o concordato;

- d. Certificato attestante l'iscrizione al Registro Prefettizio delle imprese in data non anteriore a due mesi da quella prevista dal bando.

III. per i singoli privati:

- a. certificato di nascita;
- b. certificato di cittadinanza italiana;
- c. stato di famiglia;
- d. certificato di residenza o attestazione del datore di lavoro;
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l'ammontare dei redditi, di cui all'ultima denuncia, relativi al nucleo familiare;
- f. certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ravenna e Bologna

Dovrà inoltre essere allegato/dichiarato ogni altro documento valido ai fini dell'attribuzione dell'ordine di priorità di assegnazione.

In luogo della presentazione in allegato alla domanda, la documentazione richiesta potrà essere autodichiarata nelle forme di legge, che sarà verificata dal Comune.

Nella domanda di assegnazione dovrà essere specificata l'area o le aree per cui si partecipa al Bando.

b. Requisiti oggettivi degli interventi (Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi)

Gli interventi hanno come oggetto la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare. Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi e degli edifici devono essere conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, agli standard edilizi stabiliti dall'art.16 ultimo comma e dall'art.43 della L. 5/8/78 n. 457, al D.P.R. n. 384 del 27/4/78, alla L. 9/1/89 n. 13 ed al D.M.LL.PP. 14/06/1989 n.236 nonché a tutte le disposizioni obbligatorie per norma di legge o di regolamenti e a quelle previste dalle N.T.A. del P.E.E.P.

Gli alloggi realizzati in aree P.E.E.P. non dovranno comunque rientrare tra quelli definiti di lusso dalle vigenti disposizioni. (D.M. 2/8/1969)

c. Soggetti aventi titolo all'acquisizione delle aree (Soggetti attuatori)

1. Aree da concedere in diritto di superficie

- 1) Stato, Regioni, Province e Comune;
- 2) Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economico popolare;
- 3) Cooperative edificatrici a proprietà indivisa e loro consorzi
- 4) Cooperative edificatrici a proprietà divisa e loro consorzi

- 5) Imprese di costruzione (cooperative di produzione/lavoro e imprese private) e loro consorzi;
- 6) Singoli privati che intendano costruire alloggi destinati all'abitazione per la propria famiglia e aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi;
- 7) Singoli privati ex proprietari delle aree espropriate (alla data di adozione del Piano P.E.E.P.) che intendano costruire alloggi destinati all'abitazione per la propria famiglia e aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi.

2. Aree da cedere in proprietà

- 1) Cooperative edificatrici a proprietà divisa e loro consorzi;
- 2) Imprese di costruzione (cooperative di produzione/lavoro e imprese private) e loro consorzi;
- 3) Singoli privati ex proprietari delle aree espropriate (alla data di adozione del Piano P.E.E.P.) che intendano costruire alloggi destinati all'abitazione per la propria famiglia e aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi;
- 4) Singoli privati che intendano costruire alloggi destinati all'abitazione per la propria famiglia e aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi.

d. Requisiti necessari per l'assegnazione delle aree

1. Aree da concedere in diritto di superficie

I soggetti attuatori elencati ai punti 1),2),3),4),5), del **comma c.1** del presente articolo devono avere i requisiti previsti dalle leggi che ne regolano l'attività.

I singoli privati (ex proprietari e non) devono avere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare di cui al **comma f.** del presente articolo.

Le condizioni previste per i singoli privati dovranno essere possedute anche dagli assegnatari a qualunque titolo delle Cooperative edificatrici (divisa e indivisa) e delle Imprese di costruzione.

Nel caso di assegnazione di aree a imprese di costruzione gli obblighi vengono assunti con la convenzione del costruttore e trasferiti dall'impresa stessa all'avente causa al momento dell'alienazione dell'alloggio.

2. Aree da cedere in proprietà

I soggetti attuatori elencati ai punti 1),2),3) del **comma c.2** del presente articolo devono avere i requisiti previsti dalle leggi che ne regolano l'attività.

I singoli privati (ex proprietari e non) e i soci delle cooperative devono avere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare di cui al **comma f.** del presente articolo.

Le condizioni previste per i singoli privati dovranno essere possedute anche dagli assegnatari a qualunque titolo delle Cooperative edificatrici (divisa e indivisa) e delle Imprese di costruzione.

Nel caso di assegnazione di aree a imprese di costruzione gli obblighi vengono assunti con la convenzione del costruttore e trasferiti dall'impresa stessa all'avente causa al momento dell'alienazione dell'alloggio.

e. Limiti alla locazione e cessione delle aree e degli alloggi

1. Aree da concedere in diritto di superficie

Senza la preventiva autorizzazione del Comune non è consentita la cessione né totale né parziale dei diritti di proprietà degli alloggi e relative pertinenze.

Per tutta la durata di validità della convenzione gli alloggi potranno essere ceduti o locati solo a soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi P.E.E.P. ed al prezzo stabilito secondo i criteri di cui al presente regolamento.

I requisiti debbono essere posseduti all'atto della cessione / locazione.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni il Comune ha la possibilità di esercitare, in ordine ad ogni proposta di cessione successiva alla prima, il diritto di prelazione, che eventualmente potrà essere devoluto allo IACP ed alle cooperative a proprietà indivisa. Entro 60 gg. dall'esercizio del diritto di prelazione, comunicato al richiedente, l'amministrazione è vincolata a mettersi in condizione di poter stipulare, a semplice richiesta della controparte, il contratto di trasferimento.

Senza la preventiva autorizzazione del Comune di Solarolo, non è consentito utilizzare per usi diversi da quelli abitativi.

Le limitazioni di cui ai punti precedenti vigono per tutto il periodo di durata della concessione del diritto di superficie.

La concessione ha durata di 99 anni e alla sua scadenza potrà essere rinnovata per un periodo che verrà stabilito dal Comune.

Scaduto il termine finale della concessione il diritto di superficie si estingue di diritto e il Comune di Solarolo diviene automaticamente proprietario delle opere costruite dal concessionario o suoi aventi causa senza che sia tenuto a versare alla controparte indennizzo alcuno.

La concessione del diritto di superficie è rinnovabile alla sua scadenza salvo il caso in cui esistano motivi di carattere urbanistico e comunque di pubblica utilità che sconsiglino il rinnovo.

2. Aree da cedere in proprietà

È fatto divieto assoluto in qualsiasi caso a Cooperative, Enti, Imprese e privati di rivendere ad altri le aree a loro cedute.

Senza la preventiva autorizzazione del Comune non è consentita la cessione né totale né parziale dei diritti di proprietà degli alloggi e relative pertinenze.

Per tutta la durata di validità della convenzione gli alloggi potranno essere ceduti o locati solo a soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi P.E.E.P. ed al prezzo stabilito secondo i criteri di cui al presente regolamento.

I requisiti debbono essere posseduti all'atto della cessione / locazione.

Le limitazioni di cui al precedente punto vigono per tutto il periodo di durata della convenzione che ha durata di 20 anni.

f. Requisiti dei singoli per l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare

1. Autofinanziamento

Tutti gli alloggi devono essere assegnati, alienati, o locati esclusivamente ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Avere la cittadinanza italiana o di uno stato che appartiene all'Unione Europea, oppure, nel caso di cittadino di altro Stato, avere la residenza in Italia da almeno cinque anni e dimostrare di avere un'attività lavorativa stabile ai sensi dell'art.6 comma 10, della Legge 17/2/1992, n. 179; è in ogni caso, fatto salvo il "principio di reciprocità" di cui all'art.16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
- b) Avere la residenza, oppure lavorare nel Comune di Solarolo o nei comuni contermini.
- c) Avere un reddito non superiore a quanto previsto dalla legislazione regionale per l'edilizia agevolata;
- d) Non essere titolari, essi stessi o i membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare nel Comune di Solarolo o nella Provincia di Ravenna e nei Comuni di Imola e Mordano; per alloggio idoneo s'intende quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani. E' riconosciuto il requisito della non disponibilità dell'alloggio precedentemente assegnato qualora l'alloggio stesso sia stato ceduto perché non più idoneo alle esigenze del nucleo familiare;
- e) Non avere ottenuto, essi stessi o i membri del nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato dallo Stato o da altro Ente Pubblico, fatta eccezione, ove non ostino contrarie prescrizioni di legge, per gli alloggi costruiti sulla base dei programmi di attuazione del P.E.E.P. con il ricorso, da parte dell'acquirente, all'autofinanziamento o al credito ordinario, con totale esclusione di concorsi o contributi dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici.
- f) I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto dell'assegnazione o della cessione dell'alloggio.

2. Agevolata e sovvenzionata

Gli alloggi sono assegnati, alienati, o locati esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti fissati dal programma di finanziamento specifico.

Art.5.Criteri di priorità per l'assegnazione delle aree

I criteri di assegnazione delle aree, in base ai quali la Commissione Consultiva predispone la proposta di assegnazione da sottoporre al Consiglio Comunale, devono rispettare le modalità di seguito stabilite.

a. Concessione in diritto di superficie

L'assegnazione nominativa dei singoli lotti avverrà secondo il seguente ordine di priorità :

Soggetti attuatori		Finanziamento pubblico		Tipo di conduzione alloggi		
		Finanziamento pubblico Sovvenzionata	Contributo pubblico Agevolata	Locazione permanente	Locazione a termine	Alienazione
1.	Stato, Regioni, Provincie	●				
2.	Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economico popolare;	●				
3.	Cooperative edificatrici a proprietà indivisa e loro consorzi		●			
4.	Cooperative edificatrici a proprietà divisa e loro consorzi		●			
5.	Imprese di costruzione (cooperative di produzione/lavoro e imprese private) e loro consorzi;		●			
6.	Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economico popolare;			●		
7.	Cooperative edificatrici a proprietà indivisa e loro consorzi			●		
8.	Cooperative edificatrici a proprietà divisa e loro consorzi					
9.	Imprese di costruzione (cooperative di produzione/lavoro e imprese private) e loro consorzi					
10.	Singoli privati che intendano costruire alloggi destinati all'abitazione per la propria famiglia;					

Le condizioni contrassegnate con il simbolo ● devono risultare da atti e/o impegni allegati alla domanda di assegnazione.

Gli impegni assunti nelle domande dai soggetti attuatori che hanno dato preferenza all'assegnazione devono essere trascritti nella convenzione.

b. Aree da cedere in proprietà

L'assegnazione nominativa dei singoli lotti avverrà secondo il seguente ordine di priorità :

Soggetti attuatori		Finanziamento pubblico	Ex Proprietari	Tipo di conduzione alloggi	
		Contributo pubblico Agevolata		Locazione	Cessione
1.	Cooperative edificatrici a proprietà divisa e loro consorzi	●			

2.	Imprese di costruzione (cooperative di produzione/lavoro e imprese private) e loro consorzi;	•			
3.	Cooperative edificatrici a proprietà divisa e loro consorzi				
4.	Imprese di costruzione (cooperative di produzione/lavoro e imprese private) e loro consorzi;				
5.	Singoli privati che intendano costruire alloggi destinati all'abitazione per la propria famiglia;		•		

Le condizioni contrassegnate con il simbolo • devono essere documentate da atti e/o impegni allegati alla domanda di assegnazione.

Gli impegni assunti nelle domande dai soggetti attuatori che hanno dato preferenza all'assegnazione devono essere trascritti nella convenzione.

Art.6.Condizioni prioritarie per l'assegnazione delle aree

Nel caso in cui le domande di assegnazione delle aree siano superiori alla disponibilità prevista nel bando, nel rispetto dell'ordine di priorità, di cui al precedente articolo, la commissione, nella valutazione della proposta di assegnazione, indica le preferenze sulla base dei criteri di seguito indicati e da quantificarsi nel Bando di assegnazione.

a. Concessione in diritto di superficie

1. priorità nell'ambito delle categorie 8 e 9

I soggetti attuatori che si impegnino a realizzare interventi che prevedano:

- a. locazione di parte degli alloggi da realizzare nell'intervento, per un periodo non inferiore a quattro anni, a condizioni favorevoli per i conduttori per durata, canone e quantità;
- b. riserva di alloggi per particolari categorie sociali (giovani coppie coniugate con priorità alla coppia di età anagrafica minore e nubendi che all'atto di stipula devono presentare il certificato di matrimonio, anziani, nuclei familiari con sfratto esecutivo, handicappati, ecc.);
- c. interventi che per accorgimenti di distribuzione spaziale, utilizzo di impianti innovativi e materiali di qualità raggiungano lo scopo di migliorare la qualità ambientale, architettonica e costruttiva dell'insediamento;
- d. dotazione dell'impresa di costruzione e/o degli interventi di qualità aggiuntiva, quali polizze assicurative, piano qualità, programma di manutenzione, ecc..
- e. Costo di costruzione, di cui alla lettera b)) **dell'art.Art.7 comma c.**, più favorevole a parità di qualità, come definita ai punti precedenti.

inoltre per le Cooperative edificatrici

- a. data di costituzione della Cooperativa;
- b. maggiore numero di soci potenziali assegnatari nati dopo il primo gennaio 1960 in relazione alla graduatoria della cooperativa.

2. priorità nell'ambito della categoria 10

- a. Residenza e o attività lavorativa nel Comune di Solarolo;
- b. appartenenza particolari categorie sociali (giovani coppie coniugate con priorità alla coppia di età anagrafica minore e nubendi che all'atto di stipula devono presentare il certificato di matrimonio, anziani, nuclei familiari con sfratto esecutivo, handicappati, ecc.);
- c. interventi che per accorgimenti di distribuzione spaziale, utilizzo di impianti innovativi e materiali di qualità raggiungano lo scopo di migliorare la qualità ambientale, architettonica e costruttiva dell'insediamento;

Nel caso che i soggetti attuatori, risultanti assegnatari sulla base dei criteri di priorità sopra descritti, non possano ottemperare per cause di forza maggiore agli impegni assunti, il Consiglio Comunale, che si avvale del parere della Commissione Consultiva, potrà applicare una penale corrispondente all'obbligo di locazione per un periodo massimo di 20 anni al canone previsto per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (I.A.C.P.), vigente alla data della Deliberazione consiliare, di parte degli alloggi. Il numero degli alloggi sarà meglio precisato nel Bando di Assegnazione.

b. Cessione in proprietà

1. priorità nell'ambito delle categorie 3 e 4

I soggetti attuatori che si impegnino a realizzare interventi che prevedano:

- a. locazione di parte degli alloggi da realizzare nell'intervento, per un periodo non inferiore a quattro anni, a condizioni favorevoli per i conduttori per durata, canone e quantità;
- b. riserva di alloggi per particolari categorie sociali (giovani coppie coniugate con priorità alla coppia di età anagrafica minore e nubendi che all'atto di stipula devono presentare il certificato di matrimonio, anziani, nuclei familiari con sfratto esecutivo, handicappati, ecc.);
- c. interventi che per accorgimenti di distribuzione spaziale, utilizzo di impianti innovativi e materiali di qualità raggiungano lo scopo di migliorare la qualità ambientale, architettonica e costruttiva dell'insediamento;
- d. dotazione dell'impresa di costruzione e/o degli interventi di qualità aggiuntiva, quali polizze assicurative, piano qualità, programma di manutenzione, ecc..
- e. impegno a realizzare interventi di autocostruzione;
- f. Costo di costruzione, di cui alla lettera b)) **dell'art.Art.7 comma c.**, più favorevole a parità di qualità, come definita ai punti precedenti.

inoltre per le Cooperative edificatrici (cat. 3 e 4)

- a. data di costituzione della Cooperativa;
- b. maggiore numero di soci potenziali assegnatari nati dal primo gennaio 1960 in relazione alla graduatoria della cooperativa;

2. priorità nell'ambito della categoria 5

- a. Residenza e o attività lavorativa nel Comune di Solarolo;
- b. appartenenza a particolari categorie sociali (giovani coppie coniugate con priorità alla coppia di età anagrafica minore e nubendi che all'atto di stipula devono presentare il certificato di matrimonio, anziani, nuclei familiari con sfratto esecutivo, handicappati, ecc.);
- c. interventi che per accorgimenti di distribuzione spaziale, utilizzo di impianti innovativi e materiali di qualità raggiungano lo scopo di migliorare la qualità ambientale, architettonica e costruttiva dell'insediamento;

Nel caso che i soggetti attuatori, risultanti assegnatari sulla base dei criteri di priorità sopra descritti, non possano ottemperare per cause di forza maggiore agli impegni assunti, il Consiglio Comunale, che si avvale del parere della Commissione Consultiva, potrà applicare una penale corrispondente all'obbligo di locazione per un periodo massimo di 20 anni al canone previsto per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (I.A.C.P.), vigente alla data della Deliberazione consiliare, di parte degli alloggi. Il numero degli alloggi sarà meglio precisato nel Bando di Assegnazione.

c. Condizioni di esclusione dalla graduatoria

Sono escluse le domande dei soggetti attuatori le cui precedenti concessioni e/o cessioni sono state risolte per inadempienza degli stessi.

Sono escluse le domande dei soggetti attuatori che facciano richiesta di assegnazione di aree dopo aver rifiutato, per una qualsiasi ragione, la proposta di assegnazione fatta dalla Commissione stessa su una precedente istanza dei medesimi, prima che sia trascorso un periodo di tempo di 12 mesi.

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva, può escludere le domande dei soggetti attuatori che sono stati passibili di sanzioni e/o penali nelle precedenti concessioni e/o cessioni.

Art.7. Condizioni contrattuali

Il prezzo di cessione delle aree verrà stabilito dall'amministrazione del Comune di Solarolo con apposite deliberazioni consiliari secondo i criteri stabiliti all'**art.4 comma a.**

a. Prezzo di cessione delle aree

Il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e della concessione del diritto di superficie deve assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree del piano P.E.E.P. ivi comprese le aree per servizi pubblici incluse nei comparti P.E.E.P. e le relative spese generali.

Il corrispettivo della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà comprende il costo di acquisizione delle aree, il costo delle opere di urbanizzazione primaria delle aree e gli oneri di urbanizzazione secondaria se ed in quanto realizzati più le spese generali.

Sarà cura del Bando di assegnazione specificare gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art.5 della L.10/77 relativo agli oneri di urbanizzazione.

Sono esclusi i costi per gli allacciamenti delle unità immobiliari ai pubblici servizi.

b. Modalità di pagamento

Il prezzo relativo all'area assegnata dovrà essere versato in due rate:

la prima pari al 40% del prezzo, al momento della comunicazione dell'assegnazione;

la seconda pari al 60% del prezzo, al momento della stipulazione della convenzione per la cessione o la concessione del diritto di superficie dell'area che dovrà effettuarsi non oltre 4 mesi dall'esecutività della deliberazione consiliare di cessione dell'area.

Decorso tale periodo di tempo senza che la parte acquirente abbia provveduto alla stipulazione, il terreno si ritiene non più assegnato.

c. Criteri per la determinazione del prezzo iniziale di cessione degli alloggi su aree concesse in diritto di superficie

Il prezzo iniziale medio di cessione degli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compravendita, è ricavato in base a :

- a) Il costo reale dell'area conseguente all'acquisizione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria come determinato dal Comune;
- b) Il costo di costruzione inteso come costo di realizzazione tecnica come determinato d'intesa tra Comune e il concessionario con riferimento ai limiti massimi di costo stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art 4, lett.g), L.457/78;
- c) L'onere delle opere di urbanizzazione secondaria pari all'esborso a tale titolo o determinato ai sensi dell'art.5 della legge 28 gennaio 1977, n° 10;
- d) Oneri complementari, quali quelli di progettazione, di accatastamento, prospezioni geognostiche, promozionali, commerciali e finanziari per il ricorso a capitali non propri nel corso della costruzione, determinati in misura percentuale sul costo di costruzione;

Il prezzo massimo complessivo degli alloggi convenzionati così determinato, al netto di ogni onere fiscale, è riferito alla superficie utile complessiva (SU) misurata come indicato dai vigenti disposizioni in materia.

Il prezzo massimo di cessione degli alloggi è determinato dividendo il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi convenzionati per la superficie complessiva di cui al punto precedente

Detto prezzo può essere considerato "medio" e riferito al piano medio dell'edificio; potrà pertanto variare per ciascun alloggio in misura non superiore o inferiore al 10% del prezzo sopra indicato, in funzione dei coefficienti di caratura, fermo restando il prezzo complessivo di cui al primo comma.

Il Prezzo iniziale di cessione degli alloggi può essere soggetto a revisione.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo revisionale decorre dalla data di stipula della convenzione alla data in cui si perviene al preliminare di vendita o all'assegnazione o alla vendita definitiva e si applica a scadenze annuali per un periodo massimo di tre anni.

Il calcolo si basa sugli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al solo costo di costruzione di cui alla lettera b)) del presente comma.

Il prezzo di cessione così determinato comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse insorgere anche successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà.

A richiesta dell'acquirente o dell'assegnatario e previa comunicazione al Comune, il soggetto attuatore può apportare migliorie e adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti una variazione in aumento del prezzo di cessione superiore al 10% del costo di realizzazione tecnica di cui alla lettera b)).

d. Criteri per la revisione del prezzo di cessione degli alloggi su aree concesse in diritto di superficie

In qualsiasi momento successivo alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente **comma c.**, stabilito in convenzione, il prezzo di cessione dell'alloggio nelle seconde vendite, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, è determinato da:

- 1) il valore aggiornato, con cadenze biennali, del prezzo di cessione iniziale ottenuto applicando gli indici mensili di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione agli addendi di cui al **comma c.** intervenuti dopo la stipula della convenzione e la data delle vendite successive alla prima;
- 2) il prezzo risultante da detti aggiornamenti sarà ridotto applicando una percentuale di deprezzamento dell'alloggio dell'1% all'anno, dal 6° anno dalla data del prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito in convenzione fino al 30° anno. Tale percentuale potrà variare in più o in meno, nella misura massima di 1/5, in relazione all'effettivo stato di conservazione dell'edificio;
- 3) l'aggiunta del valore documentato delle eventuali manutenzioni straordinarie (art.31 lettere b, c, d, della L. 457/78), aggiornate e deprezzate come indicate nel presente comma.

I criteri di revisione del prezzo di cessione, di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente comma, si applicano anche nel caso di alloggi da cedere, ma costruiti da i soggetti attuatori come individuati nella cat.10 art.5 **comma a.** .

e. Criteri per la determinazione del prezzo iniziale di cessione degli alloggi su aree cedute in proprietà

Gli alloggi costruiti su aree concesse in proprietà possono essere cedute a terzi dal concessionario o suoi aventi causa solamente al prezzo determinato applicando i seguenti elementi:

- a) Il costo reale dell'area conseguente all'acquisizione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria come determinato dal Comune;
- b) Il costo di costruzione inteso come costo di realizzazione tecnica come determinato d'intesa tra Comune e il concessionario con riferimento ai limiti massimi di costo stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art 4, lett.g), L.457/78,
- c) L'onere delle opere di urbanizzazione secondaria pari all'esborso a tale titolo o determinato ai sensi dell'art.5 della legge 28 gennaio 1977, n° 10;
- d) Oneri per spese tecniche e complementari quali quelle di progettazione, di accatastamento, prospezioni geognostiche, promozionali, commerciali,
- e) Oneri finanziari sostenuti dal concessionario per il ricorso al credito finanziario.

Il prezzo massimo complessivo degli alloggi convenzionati così determinato, al netto di ogni onere fiscale, è riferito alla superficie utile complessiva (SU) misurata come indicato dai vigenti disposizioni in materia.

Il prezzo massimo di cessione degli alloggi è determinato dividendo il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi convenzionati per la superficie complessiva di cui al punto precedente

Detto prezzo può essere considerato "medio" e riferito al piano medio dell'edificio; potrà pertanto variare per ciascun alloggio in misura non superiore o inferiore al 10% del prezzo sopra indicato, in funzione dei coefficienti di caratura, fermo restando il prezzo complessivo di cui al primo comma.

Il prezzo di cessione così determinato comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse insorgere anche successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà. A richiesta dell'acquirente o dell'assegnatario e previa comunicazione al Comune, il soggetto attuatore può apportare migliorie e adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti una variazione in aumento del prezzo di cessione superiore al 10% del costo di realizzazione tecnica di cui alla lettera b) del presente comma.

f. Criteri per la revisione del prezzo di cessione degli alloggi su aree cedute in proprietà

In qualsiasi momento successivo alla determinazione del prezzo di cessione di cui al precedente **comma e.**, stabilito in convenzione, il prezzo di cessione dell'alloggio nelle seconde vendite, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, è definito da:

- 1) il valore aggiornato con cadenze biennali del prezzo di cessione iniziale ottenuto applicando gli indici mensili di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione al prezzo iniziale di cessione degli alloggi come stabilito dal **comma e.**, fra le date di riferimento del prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito in convenzione e la data di vendita degli immobili;
- 2) la riduzione della somma dei valori in 1) dell'1% all'anno, dal 6° anno dalla fine dei lavori fino al 20° anno;
- 3) l'aggiunta del valore documentato delle eventuali manutenzioni straordinarie (art.31 lettere b, c, d, della L. 457/78).

I criteri di revisione del prezzo di cessione, di cui al punto 1), 2), 3) del presente comma, si applicano anche nel caso di alloggi da cedere, ma costruiti dai soggetti attuatori come individuati nelle cat.5, **art.5 comma b.**

g. Criteri per la determinazione e revisione periodica dei canoni di locazione

Il canone annuo iniziale di locazione o di godimento di ciascun alloggio e delle relative pertinenze è calcolato in misura percentuale del prezzo iniziale di cessione dell'alloggio stabilito ai sensi del precedente **comma c.** o **e.**, applicando l'aliquota stabilita dalle norme di leggi vigenti in materia di locazione di alloggi

La revisione si effettua applicando l'aliquota suddetta al prezzo di cessione ricalcolato con i criteri di cui al **comma d.** o **f.**

Il concessionario può comunque pattuire canoni di locazione in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

Il canone determinato ai sensi dei precedenti commi non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico del locatario.

h. Rinnovo della concessione del diritto di superficie. Criteri per la determinazione del prezzo di cessione delle aree (post 99 anni)

In caso di rinnovo della concessione del diritto di superficie, da richiedersi da chi di diritto con preavviso di mesi 12 prima della scadenza, il corrispettivo sarà determinato dal prezzo di esproprio dell'area oggetto di concessione determinato secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentato della quota, commisurata all'entità dell'insediamento abitativo pertinente l'area stessa, dell'eventuale spesa, con stima dei competenti uffici comunali, che il Comune dovrà sostenere per la ricostruzione, consolidamento e restauro delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del predetto insediamento.

Tutte le spese relative all'atto di rinnovo della concessione, alla stima per la determinazione del corrispettivo ed ogni altra spesa inerente al perfezionamento del rinnovo stesso saranno a carico del concessionario.

Art.8.Convenzione

Tutti i soggetti attuatori che operano nelle aree assegnate devono stipulare la convenzione.

a. Concessione in diritto di superficie

La concessione in diritto di superficie delle aree è deliberata del Consiglio Comunale, unitamente al contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico da trascriversi presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

La convenzione deve prevedere:

- a) il corrispettivo della concessione, stabilito per una durata di 99 anni, ed i termini del pagamento;
- b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
- c) i termini di inizio e ultimazione degli edifici;
- d) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
- e) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
- f) i criteri per la determinazione del corrispettivo per il rinnovo della concessione, la cui durata resta fissa in anni 99, cioè per un periodo uguale a quella prevista per l'atto originario;
- g) il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
- h) il rispetto del vincolo di vendita o locazione a persone aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione di alloggi economici popolari di cui al precedente **art. Art.4 comma f.** e al prezzo calcolato secondo i criteri di cui ai **commi c., d. e g.** del precedente articolo, anche per le vendite successive alla prima;
- i) il divieto per l'assegnazione in locazione di subaffittare a terzi
- j) l'obbligo di presentare la domanda di concessione edilizia entro 6 mesi dalla data di possesso dell'area.

Inoltre le singole convenzioni dovranno prevedere gli obblighi derivanti dagli impegni assunti dai singoli soggetti attuatori con la domanda di assegnazione e che hanno costituito priorità per l'assegnazione stessa.

I lavori di costruzione dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di rilascio della concessione edilizia ed essere ultimati entro 3 anni dall'inizio degli stessi.

Il Consiglio Comunale, che si avvale del parere della Commissione Consultiva, può concedere proroga per i termini iniziali e finali dei lavori.

L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento verificare il rispetto degli impegni sopra elencati.

Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione per cause di forza maggiore a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori e l'area verrà retrocessa al Comune di Solarolo al prezzo stabilito in convenzione, detratte le spese per oneri notarili e procedimenti amministrativi.

b. Cessione in proprietà

Entro i quattro mesi successivi alla Delibera di Consiglio Comunale di assegnazione dell'area, deve procedersi alla stipula del rogito di trasferimento della proprietà, pena la decadenza dell'assegnazione.

La convenzione vincola il soggetto attuatore e i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di 20 anni.

La convenzione deve prevedere:

- a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;
- b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
- c) i termini di inizio ed ultimazione lavori;
- d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
- e) il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
- f) il rispetto del vincolo di cessione o locazione a persone aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione di alloggi economici popolari di cui al precedente **Art.4 comma f.** e al prezzo calcolato secondo i criteri di cui ai **commi e, f. e g.** del precedente articolo;
- g) il divieto per l'assegnazione in locazione di subaffittare a terzi
- h) l'obbligo di presentare la domanda di concessione edilizia entro 6 mesi dalla data di possesso dell'area.

Inoltre le singole convenzioni dovranno prevedere gli obblighi derivanti dagli impegni assunti dai singoli soggetti attuatori con la domanda di assegnazione e che hanno costituito priorità per l'assegnazione stessa.

I lavori di costruzione dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di rilascio della concessione edilizia ed essere ultimati entro 3 anni dall'inizio degli stessi.

Il Consiglio Comunale che si avvale del parere della Commissione Consultiva, può concedere proroga per i termini iniziali e finali, qualora sussistano validi motivi che hanno determinato le cause del ritardo.

L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento verificare il rispetto degli impegni sopra elencati.

Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione per cause di forza maggiore a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori e l'area verrà retrocessa al Comune di Solarolo al prezzo stabilito in convenzione, detratte le spese per oneri notarili e procedimenti amministrativi.

c. Sanzioni

In caso di inadempienza agli obblighi assunti dall'acquirente assegnatario del diritto di superficie, il contratto sarà risolto e l'area sarà retrocessa al Comune, che restituirà all'inadempiente una somma pari al prezzo corrisposto o al minor valore che detta area potrà avere al momento dell'inadempienza, detratta la penale del 50%.

I manufatti eventualmente già costruiti all'atto della risoluzione del contratto, potranno essere acquisiti dal Comune che corrisponderà, a titolo di indennità, la minor somma tra le spese ed il migliorato secondo il prezzo stabilito al momento della risoluzione stessa, detratta la penale del 10%.

Qualora, a giudizio insindacabile del Comune, tali manufatti non siano ritenuti idonei o, comunque non vengano acquisiti, dovranno essere demoliti a cura e spese dell'inadempiente.

Il Comune, a sua discrezione, potrà non risolvere il contratto; in questo caso saranno comunque annullati i benefici concessi (esenzione da spese di costo di costruzione od altro).

E' in qualsiasi caso fatto divieto assoluto a Cooperative, Enti e privati che costruiscano per conto terzi, di rivendere ad altri le aree loro vendute.

In caso di inadempienza agli obblighi assunti dall'acquirente assegnatario di area in proprietà, il contratto sarà risolto e l'area sarà retrocessa al Comune, che restituirà all'inadempiente una somma pari al prezzo corrisposto o al minor valore che detta area potrà avere al momento dell'inadempienza, detratta la penale del 50%.

I manufatti eventualmente già costruiti all'atto della risoluzione del contratto, potranno essere acquisiti dal Comune che corrisponderà, a titolo di indennità, la minor somma tra le spese ed il migliorato secondo il prezzo stabilito al momento della risoluzione stessa, detratta la penale del 25%.

È vietata la cessione a terzi dell'intera area o di parte dell'area ineditata o parzialmente edificata.

d. Nullità degli atti

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al comma b dell'art.Art.8 sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune di Solarolo o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.

e. Garanzie sostitutive del comune

Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria, o in proprietà l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche e popolari.

In tutti casi in cui si verifichi la decadenza della concessione con la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui alla **lettera e) comma a. dell'art.Art.8**, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui **alla lettera d) comma b. dell'Art.8** il Comune di Solarolo subentrerà nei rapporti

obbligatorie derivanti da mutui ipotecari concessi dagli Istituti di Credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscriverne in bilancio da parte del Comune di Solarolo, il quale è tenuto a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

Art.9.Dichiarazione di abitabilità

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati sarà rilasciata previo accertamento che siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dalla convenzione e dal presente regolamento.

Art.10.Modalità e tempi di assegnazione

Entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, il Consiglio Comunale delibera la scelta dei soggetti assegnatari delle aree.

Nei successivi 30 (trenta) giorni l'Amministrazione pubblicherà le scelte deliberate mediante l'affissione all'Albo comunale e ne darà comunicazione diretta agli interessati.

Gli interessati nei successivi 30 giorni devono produrre i documenti in originale se autocertificati.

La stipula verrà fatta in base a una convenzione tra l'Amministrazione comunale e l'assegnatario, sia per il regime in proprietà che per quello in diritto di superficie.

All'atto della stipula della convenzione, l'assegnatario dovrà versare i corrispettivi da lui dovuti così come definito nella convenzione stessa che definisce i tempi e i modi di pagamento.

L'assegnatario che all'atto di stipula risulta inadempiente rispetto ai requisiti richiesti, perde ogni diritto all'assegnazione.

Indice delle norme di riferimento

- 1) T.U. Ed. Economica e Popolare n.1165 del 28/04/1938
- 2) Legge 167/62
- 3) Legge 865/71
- 4) D.P.R. 1035 del 30/12/72
- 5) Legge 247/74
- 6) Legge 10/77
- 7) Legge 457/78
- 8) Del. GR. 3492 del 9/10/78
- 9) Legge R. 47/78 aggiornata alla Legge R. 6/95
- 10) Legge 241/90
- 11) Legge 179/92
- 12) Circ. M. LL.PP. n.3825 del 1/08/95
- 13) Legge 662/96
- 14) Legge 136/99